

Regione Autonoma  
Valle d'Aosta



Région Autonome  
Vallée d'Aoste

**ISTITUZIONE SCOLASTICA SAN FRANCESCO**  
COMPRENSIVA DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

**INSTITUTION SCOLAIRE SAN FRANCESCO**  
INCLUANT: ÉCOLES MATERNELLES, PRIMAIRES ET SECONDAIRES DU PREMIER NIVEAU

D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 - D.P.R. 31.10.1975, N. 861

(P.zza San Francesco, 2 – 11100 Aosta )

Tel. 0165/262221– Codice fiscale 91040670076

e.mail: [is-sfrancesco@regione.vda.it](mailto:is-sfrancesco@regione.vda.it) – pec: [is-sfrancesco@pec.regione.vda.it](mailto:is-sfrancesco@pec.regione.vda.it)

Circolare prot. n. 4141

Aosta, 1 settembre 2021

Al personale scolastico

**Oggetto:** obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021.

Con la presente si comunica che, a far data dal 1° settembre p.v. e sino al 31 dicembre 2021 (salve proroghe), in forza dell'art. 9 ter del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (introdotto dal D.L. 6 agosto 2021 n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti"), l'accesso ai locali dell'Istituzione Scolastica è subordinato, per tutto il "personale scolastico", al possesso ed all'esibizione del "certificato verde COVID-19" o, in alternativa, di esibizione di analoga certificazione sostitutiva autorizzata a livello nazionale.

Con l'occasione si ricorda che il certificato verde COVID-19 viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente in favore di chi:

1. abbia effettuato la vaccinazione (validità della certificazione: 9 mesi con probabile estensione a 12);
2. abbia effettuato la prima dose delle vaccinazioni che ne richiedono due (certificazione generata a partire dal dodicesimo giorno successivo alla somministrazione e con validità a decorrere dal quindicesimo giorno sino alla dose successiva);
3. sia risultato negativo ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (validità della certificazione: 48 ore);
4. sia risultato guarito dal COVID-19 nei sei mesi precedenti (validità della certificazione 6 mesi).

L'accesso sarà consentito anche a chi, in assenza di certificato verde, esibisca una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Questa, rilasciata in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021 (fatte salve ulteriori nuove disposizioni), deve necessariamente contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105"
- la data di fine di validità della certificazione (mediante la dicitura "certificazione valida fino al";
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del Medico certificatore (anche in formato digitale);
- il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Nel caso in cui la certificazione verde o la dichiarazione sostitutiva non vengano esibite oppure risultino scadute o non valide non sarà possibile accedere ai locali dell'Istituzione Scolastica.

Il mancato rispetto delle disposizioni concernenti il possesso e l'esibizione del certificato verde COVID – 19 comporta l'applicazione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 9 *ter* D.L. 22 aprile 2021 n. 52<sup>1</sup>.

### **Trattamento dei dati personali**

La verifica riguardo il possesso della certificazione verde o della certificazione sostitutiva, pur non comportando una conservazione di informazioni da parte dell'Istituzione Scolastica, costituisce un trattamento di dati personali; a norma dell'art. 4 paragrafo 1 numero 2), infatti, anche la consultazione o l'utilizzo di informazioni integrano ipotesi di "trattamento".

Il personale incaricato di procedere con la verifica è stato pertanto autorizzato ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679; l'atto di autorizzazione contiene specifiche indicazioni in merito alle procedure da seguire concordate con il Responsabile Protezione Dati (DPO) dell'Istituzione Scolastica.

Nello specifico le operazioni di controllo riguardo il possesso della certificazione verde avverranno mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su idonei dispositivi ed in particolare mediante lettura del *QR Code* attribuito all'interessato (in formato elettronico o cartaceo).

L'operatore, nel caso in cui la certificazione risulti autentica, valida ed integra, visualizzerà sul proprio dispositivo esclusivamente i dati anagrafici della persona verificata (nome, cognome e data di nascita) oltre ad un segno grafico (schermata verde).

Non sarà in alcun modo possibile ottenere informazioni riguardo le condizioni che hanno determinato il rilascio della certificazione (vaccinazione, guarigione da COVID-19, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, ecc.).

In caso di certificazione non valida l'operatore visualizza una schermata rossa.

Nell'ipotesi in cui l'interessato produca la documentazione sostitutiva autorizzata a livello nazionale (in formato cartaceo) l'addetto ne verifica l'idoneità senza effettuare o conservare copie.

Secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e nel rispetto del principio della minimizzazione di cui all'art. 5 paragrafo 1 lettera c) Regolamento (UE) 2016/679 l'Istituzione Scolastica non registra alcun dato.

Solo in applicazione di specifiche disposizioni di Legge potrà comunicare l'esito del controllo alle Autorità sanitarie competenti.

Il trattamento dei dati personali è fondato sulle basi giuridiche dell'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettera c) Regolamento (UE) 2016/679 (D.L. 22 aprile 2021 n. 52, D.L. 6 agosto 2021 n. 111) e, con riferimento ai dati definiti "particolari" in quanto idonei a fornire informazioni riguardo lo stato di salute (trattamento indiretto mediante visualizzazione dell'esito del controllo) della necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lettera g) Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione Dati dell'Istituzione Scolastica è Avv. Chiara Frangione i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito istituzionale. Con riferimento ad ogni altra informazione riguardo al trattamento di dati personali si rimanda all'informativa precedentemente consegnata; l'atto si intende in questa sede integralmente richiamato.



Il dirigente scolastico  
(Dott. Francesco LO BAIDO)

<sup>1</sup> A norma del quale "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"